

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA**

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. 63181 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

- , nato a -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri, presso il cui studio, sito in Firenze, Via Duca D'Aosta, 5, ed indirizzo PEC (isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) è elettivamente domiciliato

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 1° aprile 2025 l'avv. Isetta Barsanti Mauceri per il ricorrente e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 15 novembre 2024, il Sig. -ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 206 del 2004, del trattamento di quiescenza percepito, in misura pari all'importo dell'ultima retribuzione aumentata del 7,5%, nonché l'esenzione dall'IRPEF, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione di tale trattamento, oltre interessi e rivalutazione sui ratei di pensione maturati *medio tempore* e non riscossi. Il ricorrente, già dipendente del comune di Firenze collocato in quiescenza in data 03.04.2021 ed orfano del Sig. -, dichiarato vittima del terrorismo, ha riferito di aver presentato istanza all'INPS, in data 06.09.2021, volta ad ottenere i benefici previdenziali di cui alla l. n. 466/1980, non considerati dall'Amministrazione in sede di liquidazione del trattamento pensionistico, avvenuta con provvedimento del 19.05.2021; tali benefici sono stati negati con nota del 02.05.2022, opposto, con esito sfavorevole, innanzi al Prefetto di Firenze.

2. L'INPS, costituitosi mediante deposito di memoria il 18 marzo 2025, segnalato preliminarmente che il trattamento pensionistico di cui beneficia il ricorrente risulta già esente dall'IRPEF sin dalla decorrenza

originaria, ha prodotto documentazione attestante la rideterminazione del medesimo nei sensi richiesti nel ricorso, con effetti dalla rata erogata nel mese di maggio 2025, e la liquidazione degli arretrati dovuti; la riliquidazione risulta disposta manualmente, con incremento della base pensionabile, aggiornata anche in base al CCNL 2019/2021. L'Amministrazione ha, pertanto, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

3. All'udienza pubblica odierna l'Avv. Barsanti Mauceri, dato atto dell'intervenuta percezione da parte del ricorrente degli arretrati liquidati dall'INPS, nell'attesa dell'effettivo adeguamento del trattamento pensionistico, decorrente da maggio 2025, come da provvedimento depositato dall'Amministrazione resistente, si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'Avv. Micheli, riportandosi agli scritti difensivi, ha insistito per la cessazione della materia del contendere, chiedendo l'integrale compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

1. Come richiesto da parte resistente e considerato il concorde avviso della difesa del ricorrente, intervenuta l'integrale soddisfazione della pretesa azionata – a fronte dell'adozione da parte dell'INPS del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico nei sensi prospettati nel ricorso e del riconoscimento degli arretrati, peraltro già percepiti – deve essere dichiarata la cessazione della materia del

contendere.

2. L'INPS ha, d'altro canto, provveduto in senso conforme alle richieste di parte ricorrente solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio; pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'Istituto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell'importo di 1.500,00 euro, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Firenze, 1° aprile 2025

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 03/04/2025

Il funzionario

dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52.

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Firenze, 03/04/2025

Il funzionario

dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente